



Comune di Brugine

35020 – Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18/04/2006.**
- **Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2006 al n. 365 del registro delle pubblicazioni.**
- **Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/06/2006 al n. 417 del Registro delle Pubblicazioni.**

INDICE

Art. 1	Istituzione della tariffa	Pag. 3
Art. 2	Determinazione della tariffa	Pag. 3
Art. 3	Articolazione della tariffa	Pag. 3
Art. 4	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	Pag. 4
Art. 5	Classificazione e calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 4
Art. 6	Agevolazioni e coefficienti di riduzione	Pag. 5
Art. 7	Piano finanziario	Pag. 6
Art. 8	Adempimenti dei Comune - Soggetto gestore dei servizio	Pag. 7
Art. 9	Attivazione dei servizio	Pag. 7
Art. 10	Presupposto della tariffa, esclusioni e determinazione delle superfici	Pag. 8
Art. 11	Soggetti obbligati e soggetti responsabili dei pagamento della tariffa	Pag. 10
Art. 12	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag. 10
Art. 13	Tariffe per particolari condizioni di uso e interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	Pag. 11
Art. 14	Deliberazioni di tariffa	Pag. 12
Art. 15	Denunce	Pag. 12
Art. 16	Omessa, infedele ed incompleta denuncia – Sanzioni	Pag. 12
Art. 17	Applicazione e riscossione della tariffa	Pag. 13
Art. 18	Poteri di accertamento	Pag. 14
Art. 19	Rimborsi	Pag. 14
Art. 20	Tariffa giornaliera di smaltimento	Pag. 14
Art. 21	Il Funzionario Responsabile	Pag. 15
Art. 22	Accertamento con adesione	Pag. 15
Art. 23	Autotutela	Pag. 16
Art. 24	Costituzione in giudizio	Pag. 16
Art. 25	Tributo ambientale	Pag. 16
Art. 26	Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani	Pag. 16
Art. 27	Rinvio ad altre disposizioni di legge	Pag. 17
Art. 28	Entrata in vigore	Pag. 17

Art. 1 - Istituzione della tariffa.

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, punto 3, del presente regolamento, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, così come definiti dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) d) ed f) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi del successivo art. 10. Per le operazioni di recupero di cui all'allegato C) del D.Lgs. 22/1997 il Comune opera comunque con funzioni di sussidiarietà in quanto ad esse non si applica la privativa comunale, come da art. 23, comma 1, lettera c), della Legge 179 del 31.07.2002.
2. Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Brugine é stata istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/99.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 - Determinazione della tariffa.

1. La tariffa è determinata dalla Giunta Comunale sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi forniti ed al tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, ai servizi fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'Ente Gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza può avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dagli esercizi successivi. Tuttavia, in presenza di rilevanti incrementi o riduzione dei costi dei servizi erogati dal soggetto gestore, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 comma 1 bis del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 3 - Articolazione della tariffa.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La Giunta Comunale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un

coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto con il minimo di mq. 25,00 (nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a dell'allegato al DPR 158/99 fatti salvi gli importi minimi ove previsti.). Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati dall'ufficio anagrafe. Tali aggiornamenti saranno effettuati in relazione al numero di fatturazioni annue e, comunque, i dati dovranno essere aggiornati almeno a 60 giorni prima della data di emissione delle fatture verso le utenze. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 15. In assenza di tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione della tariffa stabilita dall'art. 10, comma 2, lettera d).

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo e cioè i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del DPR 158/1999. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Ad integrazione dei coefficienti previsti dal DPR 158/1999 potranno essere determinati nuove classi omogenee per i locali e le aree (ad esempio aree esterne e pertinenze delle abitazioni) al fine di agevolare ed affinare il passaggio alla calibratura individuale degli apporti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. Nel caso in cui manchino i coefficienti di adattamento per le nuove classi eventualmente determinate, gli stessi dovranno essere determinati in sede di approvazione della tariffa.

Art. 5 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche e classificazione.

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dalla Giunta comunale secondo le procedure indicate nella tabella 3a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa la Giunta comunale o il Soggetto Gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione la Giunta comunale o il Soggetto Gestore applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nell'allegata tabella 4a del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Potranno essere definiti indici di correzione alla citata produzione presunta in presenza di dati di produzione statisticamente attendibili o di attestata conoscenza dei conferimenti.

2. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio IVA.

3. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nella tabella succitata vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti. Qualora non sia possibile l'applicazione dei criteri innanzi esposti si provvederà, in deroga alla classificazione di cui al D.P.R. 158/1999, ad istituire nuove categorie.

5. Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla ri-classificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso dell'Ufficio.

6. Su richiesta di singole utenze non domestiche o su iniziativa del Comune, previa proposta del soggetto gestore, possono essere determinati per specifiche utenze coefficienti diversi da quelli in uso per la categoria di appartenenza.

7. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.

8. La separazione fisica e funzionale o spaziale dei locali o aree scoperte relative anche a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata. Nel caso di separazione fisica e funzionale all'interno della stessa unità immobiliare, l'utente deve produrre idonea documentazione a supporto della propria richiesta.

9. L'appartenenza dei locali o aree scoperte imponibili ad una specifica categoria, per metrature inferiori o uguali a 100 mq., si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali, o delle singole aree.

Art. 6 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Il Comune concede agevolazioni per le utenze domestiche con giardino, in abitazioni non condominiali, che non conferiscono l'umido ed il verde al servizio pubblico trattandoli in proprio tramite pratica del compostaggio domestico o altri modi riconosciuti dal regolamento del servizio di nettezza urbana. Nel caso di utenze condominiali si dovrà preventivamente acquisire il nulla osta del condominio. Per coloro che praticano le suddette modalità è prevista una riduzione fino al 15 per cento sulla parte variabile della tariffa.

2. Per le utenze non domestiche, la parte variabile della tariffa potrà altresì essere determinata in base alla effettiva quantità di rifiuti prodotti (risultante o dalla effettiva pesatura e/o dalla stima della produzione risultante sulla base della dotazione di contenitori per i rifiuti consegnati dal Comune o dal Soggetto Gestore ad ogni singola utenza non domestica).

3. Particolari agevolazioni di tariffa saranno concesse nei confronti delle utenze **non domestiche** che dimostrino di avere attuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un accertato minor conferimento di rifiuti organici o non recuperabili al servizio pubblico di raccolta o che abbiano aderito a servizi pubblici integrativi di raccolta dei rifiuti speciali. La riduzione di tariffa può essere concessa fino all'intera copertura della parte variabile qualora l'utenza abbia aderito al servizio pubblico integrativo o dimostri di aver avuto in essere contratti onerosi, nel rispetto della normativa vigente, per la totalità dei rifiuti prodotti dall'azienda. In tutti gli altri casi la riduzione della parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 100%, sarà in funzione della reale quantità di rifiuto organico o non recuperabile conferito ad altri operatori di settore, dimostrabile con formulari o documentazione fiscale, e calcolata sugli effettivi costi di smaltimento o

trattamento che sarebbero stati sostenuti dal Comune o dal Soggetto Gestore se il conferimento fosse stato effettuato al servizio pubblico.

4. In fase di determinazione annuale delle tariffe, potranno essere concesse riduzioni fino ad un massimo del 5 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche totalmente prive di aree esterne di pertinenza o accessorie ai locali principali (giardini, posti auto ecc.)
5. La Giunta Comunale potrà definire ulteriori agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla reale produzione dei rifiuti e nel rispetto del principio dell'equità.
6. Le agevolazioni di cui sopra si ottengono su richiesta degli interessati e saranno concesse:
 - per le utenze domestiche, con atto gestionale previa verifica delle modalità eseguite (per la mancata consegna dei rifiuti umidi e del verde);
 - per le utenze non domestiche, annualmente e a consuntivo in relazione alla presentazione di dettagliata relazione in merito ai rifiuti prodotti, al loro smaltimento o riutilizzo o riciclaggio risultante da idonea documentazione (come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti) che comprovi anche la loro destinazione finale.

Art. 7 - Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997, la Giunta comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il soggetto Gestore predispone, almeno 40 giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio, il Piano Finanziario e l'articolazione tariffaria per l'anno di competenza.
3. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
4. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
5. Sulla base del piano finanziario la Giunta comunale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa e la velocità di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri fissati dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria.

Art. 8 - Adempimenti del Comune - Soggetto Gestore del servizio.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 4 dell'art. 7.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. Questo Comune ha avviato con forme adeguate il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
4. L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti potrà essere affidata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D. Lgs. 22/1997, al soggetto Gestore con il quale verrà sottoscritta apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizio.

Art. 9 - Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta ed altro, si rinvia al Regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune.
2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 1, comma 1, che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi che lo trasmette al Soggetto gestore, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il Responsabile del Servizio Utenti, consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Servizio di Igiene Urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
4. Responsabile del servizio di Igiene Urbana comunica allo Sportello Utenti entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 10 - Presupposto della tariffa, esclusioni e determinazione delle superfici.

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, od aree scoperte ad uso privato a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. **Sono invece soggetti a tariffazione** i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c) i locali stabilmente muniti di attrezzature quali caldaia, cabine elettriche ed elettroniche, centrali termiche, centrali telefoniche, vani tecnologici e simili;

- d) le unità immobiliari a destinazione abitativa e loro pertinenze, che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate; per tale definizione è necessaria la verifica dell'assenza degli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas);
- e) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi privi di allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica, acqua, gas;
- f) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti;
- g) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, individuati con delibera di Giunta Comunale.

Le circostanze previste al punto 2) del presente articolo comportano la totale non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, parte fissa e parte variabile, non si tiene conto di quella ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. **Non sono pertanto soggette alla tariffa:**
- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; **sono invece soggette alla tariffa** le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze (legnaie, stalle, fienili; ecc.); **sono invece assoggettabili** alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. **Sono invece soggetti** alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; le sale di attesa; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al punto 3) del presente articolo, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, o allo sportello utenti del Soggetto Gestore, la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la planimetria dei locali a disposizione, dalla quale risulti anche la specifica destinazione d'uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti speciali, nocivi o tossici, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia.

4. Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, pericolosi non assimilabili, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione del 20% sulla superficie totale, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi non assimilabili.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una metratura predeterminata pari a mq. 25,00. Non devono essere considerate le sedi di associazioni senza fini di lucro, di società sportive non professionistiche e delle pro-loco; le sedi legali o fiscali delle attività economiche e professionali per le quali esistano una o più unità locali anche al di fuori del territorio comunale. In quest'ultimo caso è onere dell'utente dimostrare con opportune certificazioni l'esistenza di tali unità locali.
6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
7. Sono escluse le aree esterne costituenti accessorio o pertinenza dei locali qualora non espressamente previste nelle modulazioni di tariffa (ad esempio: giardini, parcheggi ecc.)
8. La superficie assoggettabile a tariffa, viene calcolata facendo riferimento al filo interno utile dell'area al lordo delle opere interne (muri, tramezzi e divisori) con il minimo di 25,00 mq. Concorrono tutti i vani che compongono l'immobile, inclusi i vani accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, vani scala, ecc.) e le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (garages, autorimesse, lavanderie, cantine ecc).
Il calcolo deve essere arrotondato al metro quadrato per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione risulti inferiore o superiore-uguale a 0,50.

Art. 11 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa.

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 10 del presente Regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento della tariffa.
2. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
5. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

Art. 12 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria da parte del soggetto passivo.
I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Comune o all'Ente Gestore del servizio l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune o dall'Ente Gestore del servizio.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, debitamente accertata e per un minimo di 30 giorni consecutivi, pari ad 1/12 d'anno. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 11, comma 3.
3. La cessazione (per emigrazione in altro Comune, o per cessazione di attività per quanto riguarda le attività produttive) nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto, per periodi di occupazione superiori ai 30 giorni, all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione la Tariffa non è comunque dovuta per le annualità successive a quella di cessazione.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 13 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile - ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dai precedenti art. 6 e 10 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti dal 1° giorno successivo alla data di comunicazione.
6. Le agevolazioni per l'adesione in convenzione al servizio pubblico, anche integrativo, decorrono dalla data di effettiva adesione al servizio.
7. E' fatto obbligo all'Ufficio Anagrafe di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione del numero di componenti del nucleo familiare, variazione di residenza o domicilio, ecc. all'Ufficio Tributi o allo Sportello Utenti istituito dal Soggetto Gestore
E' fatto obbligo all'Ufficio Commercio del Comune di comunicare a cadenza mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi o allo Sportello Utenti istituito dal Soggetto Gestore.
E' fatto obbligo alla Polizia Municipale del Comune di comunicare a cadenza mensile le cessioni di fabbricati all'Ufficio Tributi o allo Sportello Utenti istituito dal Soggetto Gestore.

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni di uso e interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico.

1. La tariffa nella parte variabile è ridotta del 33 per cento nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - 1) che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - 2) che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
 - c) abitazione di utente che, nelle condizioni di cui al punto a), risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, anche quando tale condizione si verifichi per uno solo dei componenti il nucleo familiare.
2. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal 1° giorno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
3. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
4. La tariffa unitaria può essere ridotta anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, su specifica dichiarazione del Settore Servizi sociali, su richiesta documentata, se necessario, dall'interessato.

Art. 14 - Deliberazione di tariffa.

1. Nei termini previsti dalla legge la Giunta comunale delibera le tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare almeno gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15 - Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 12 devono presentare al Comune di Brugine denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della

tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

2. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
3. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
4. Il Comune o il soggetto gestore deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 16 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia - Sanzioni

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia l'Ufficio Tributi del Comune o il soggetto Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori al saggio legale e alle maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, secondo il seguente schema:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO
Tardiva presentazione della denuncia	€ 25,00	€ 150,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa dichiarazione	€ 100,00	€ 500,00
Parziale versamento	€ 25,00	€ 150,00
Ritardato versamento	€ 25,00	€ 150,00
Omesso versamento	€ 50,00	€ 300,00
Mancata restituzione dei dati richiesti	€ 40,00	€ 250,00

2. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
3. Per le violazioni del Regolamento non espressamente contemplate nella tabella ci si avvale del principio dell'analogia.
4. E' fatta salva la possibilità del Comune, tramite Regolamento, di approvare sanzioni ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1, purché nel rispetto della normativa vigente.
5. Gli atti di accertamento di cui al comma 1, sottoscritti dal Funzionario Responsabile della tariffa o dal Soggetto Gestore, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree

assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art. 17 - Applicazione e riscossione della tariffa.

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune o dal soggetto Gestore.
2. La riscossione della tariffa può essere effettuata come segue:
 - mezzo ruolo;
 - con riscossione diretta mediante versamento su c/c postale, utilizzando appositi bollettini;
 - mediante versamento diretto in Tesoreria comunale o del soggetto gestore.
 - mediante delega alla Banca con la quale il cliente ha instaurato un rapporto di conto corrente.
3. La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
4. Per giustificare l'esistenza dell'interesse del Comune o del soggetto Gestore, e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si procederà alla riscossione della tariffa qualora l'importo calcolato risulti inferiore ad € 12,00, rimandandone l'applicazione al cumulo con le successive riscossioni.

Art. 18 - Poteri di accertamento.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il Comune o il soggetto Gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
Qualora la documentazione sia già nella disponibilità degli uffici comunali, la richiesta di atti o documenti dovrà limitarsi ai casi in cui emergano delle difformità tra quanto viene dichiarato dal cittadino e quanto risulta agli atti degli uffici stessi.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Il Comune o il soggetto Gestore non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni tariffarie o cambio categorie.

Art. 19 Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta il Comune o il Soggetto Gestore dispone il rimborso della tariffa.

2. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati (che decorrono dalla data della domanda di rimborso) da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all'interesse legale (v. Codice Civile).
3. L'utente può richiedere al Comune o al soggetto Gestore il rimborso della somma versata e risultata non dovuta, entro il termine di tre anni dalla data di emissione della fattura.
4. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 12,00 secondo l'articolo 25 della Legge 282/2002.

Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari a 2/12 della tariffa annuale con il minimo di € 12,00.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, al contenzioso e alle sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
8. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.
 - g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
 - h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice per conto del Comune, limitatamente al tempo e allo strettamente necessari per il compimento dei lavori.

Art. 21 - Il Funzionario Responsabile.

1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione della attività di gestione della tariffa effettuate dal Comune o dal soggetto Gestore, secondo le disposizioni della legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario Responsabile designato dal Sindaco o dal soggetto Gestore.
2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tariffaria in capo al Comune o al Soggetto Gestore e per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal presente Regolamento.

Art. 22 - Accertamento con adesione.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.
2. Spetta al soggetto gestore della tariffa definire le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione da parte del Funzionario della definizione.

Art. 23 - Autotutela.

1. Il Comune o il soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) Grado di probabilità di soccombenza del Comune o del Soggetto Gestore
 - b) Valore della lite
 - c) Costo della difesa
 - d) Costo della soccombenza
 - e) Costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Comune o il soggetto Gestore, dimostrata la sussistenza dell'interesse del gestore stesso, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.
4. Non si procede all'esercizio di potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.

Art. 24 - Costituzione in giudizio

1. Spetta al soggetto gestore, se presente, costituirsi in giudizio in caso di contenzioso nonchè proporre o aderire a transazione giudiziale.
2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita anche in forma associata con altri enti.
3. Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 25 - Tributo ambientale

1. Il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 viene versato dal Comune o dal soggetto gestore alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 26 - Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni.

1. Dal 1° giugno 2006 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, riguardanti le annualità antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 27 - Rinvio ad altre disposizioni di legge.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le modificazioni legislative (obbligatorie) relative alla Tariffa sui rifiuti urbani si intendono automaticamente acquisite.
3. Se non in contrasto con la Legge o col presente regolamento, potranno essere applicate le consuetudini locali derivate dalla precedente gestione della tassa sui rifiuti solidi urbani.

Art. 28 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° giugno 2006.